

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L'INCARICO D'INSEGNAMENTO A TEMPO INDETERMINATO – COTP/06 – TEORIA RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE

Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 2024 (DUEMILAVENTIQUATTRO) alle ore 11:00 si riunisce la commissione nominata con D.D. n. 562 del 20.12.2023. All'adunanza risultano presenti:

Prof. Corapi Enrico (Presidente di Commissione, connesso in modalità telematica), Prof. Maddonni Flavio Danilo (connesso in modalità telematica) e Prof. Solazzo Maria Giuseppina (connesso in modalità telematica).

La commissione, preliminarmente, dichiara, sotto la propria responsabilità di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità in ossequio all'art. 11, comma 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e art. 35, comma 3 lett. e) del D. Lgs. 165/2001.

La commissione designa come segretario verbalizzante il Dott. Saullo Eugenio.

La commissione, presa visione del Bando di cui al D.D. n. 468 del 21.11.2023, procede alla determinazione dei criteri di valutazione.

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
--	--

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di punti 2
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da	1 punto per ogni titolo



<p>Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.</p>	
<p>4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.</p>	<p>0,5 punto per ogni titolo</p>

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

<p>Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)</p>	<p>Fino ad un massimo di punti 2</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. - Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. - Servizi prestati nei corsi Pre-AFAM (Preaccademici o Propedeutici) 	<p>Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati di cui all'art. 8, c. 1, lett. A), secondo la quantificazione esplicitata nella tabella B*</p>

*Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera

intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 2).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 1).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30



Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

Fascia di punteggio	declaratoria della fascia di punteggio
da 0 a 4,99	Attività artistica insufficiente e/o non coerente con il SAD.
da 5 a 6,99	Attività artistica sufficiente, fortemente localizzata dal punto di vista geografico e/o svolta per Enti e/o editori di scarsa varietà la cui rilevanza risulta di ambito per lo più locale. Non si riscontra particolare innovazione o apporto al contesto afferente al SAD di interesse per titoli relativi ad attività compositiva e/o editoriale.

da 7 a 8,99	Attività artistica discreta svolta in contesti talvolta di rilievo anche se prevalentemente ancora localizzata dal punto di vista geografico, pur con varietà di repertorio, e/o svolta per Enti, Istituzioni e/o editori di media rilevanza.
da 9 a 12,99	Attività artistica di buona qualità, geograficamente diversificata anche a livello internazionale svolta per Enti, Istituzioni e/o editori di rilievo. Varietà nel repertorio presentato e/o presente un apporto scientifico nei contenuti afferenti al SAD di interesse.
da 13 a 16,99	Attività artistica di ottima qualità, geograficamente ben distribuita e varietà di programmi presentati. Presenti collaborazioni con Enti e Istituzioni di particolare prestigio.
da 17 a 18	Attività artistica eccellente, di ottima qualità, geograficamente varia articolata su più continenti, con presenza di titoli artistici conseguiti in un contesto ampio, variegato e di respiro internazionale, svolta per Enti ed Istituzioni di prestigio. Presenza di premi in concorsi internazionali.

Inoltre la commissione stabilisce che:

- la valutazione sintetica del candidato rifletterà la valutazione della commissione in relazione ai titoli presentati ed allegati alla domanda ed il relativo punteggio unico assegnato;
- la commissione, con giudizio di idoneità e graduando in base al punteggio ottenuto in base alle precedenti valutazioni, ammetterà alle prove di cui l'art. 9 comma 2 e comma 3 del bando i candidati che otterranno un punteggio complessivo minimo di 18/30.

In merito ai criteri di valutazione delle prove d'esame (art.9 c.4 del Bando), la commissione delibera quanto segue:

1. Le prove di esame si articoleranno in due fasi:

- a) una prova didattica a carattere teorico/orale;
- b) una prova pratica.

2. La prima prova a carattere teorico/orale consiste in una esemplificazione di una lezione che ha lo scopo di accertare le conoscenze del candidato afferenti alla declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di selezione, con particolare riferimento alle competenze possedute riguardo alla progettazione di un'attività didattica, con relative metodologie.

Nello specifico è suddivisa in tre parti:

- a) Solfeggio ritmico di elevata difficoltà da illustrare, spiegare e solfeggiare con metronomo fornito dalla commissione;
- b) Solfeggio cantato da analizzare e intonare senza accompagnamento;
- c) Rispondere a domande inerenti la materia oggetto del bando.

Alla parte a) viene attribuito un punteggio massimo 15 punti, a ciascuna delle parti b) e c) viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti per un totale di 35 punti.

La parte a) si intende superata con un punteggio minimo di 9/15;

La parte b) si intende superata con un punteggio minimo di 6/10;

La parte c) si intende superata con un punteggio minimo di 6/10.



Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, in anche una delle suddette parti (a, b, c) comporta la non idoneità e la non ammissione alla seconda prova.

Per lo svolgimento della prova è vietato l'uso di diapason, corista o qualunque dispositivo in grado di discriminare le altezze musicali. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, se ne elencano alcuni: smartphone, smartwatch, accordatori. Il candidato che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati sarà escluso dal concorso.

3. La seconda prova pratica si suddivide in tre parti:

- a) Scrivere sotto dettatura un dettato ritmico;
- b) Scrivere sotto dettatura un dettato melodico;
- c) Ascoltare, classificare e scrivere una serie di accordi di settima;

Alla parte a) viene attribuito un punteggio massimo 15 punti, a ciascuna delle parti b) e c) viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti per un totale di 35 punti.

La parte a) si intende superata con un punteggio minimo di 9/15;

La parte b) si intende superata con un punteggio minimo di 6/10;

La parte c) si intende superata con un punteggio minimo di 6/10.

Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo, in anche una delle suddette parti (a, b, c,) comporta la non idoneità e la non ammissione alla seconda prova.

Per lo svolgimento della prova è vietato l'uso di diapason, corista o qualunque dispositivo in grado di discriminare le altezze musicali. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, se ne elencano alcuni: smartphone, smartwatch, accordatori. Il candidato che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati sarà escluso dal concorso.

Terminati i lavori, la commissione redigerà un elenco di idonei graduati in ragione del punteggio che non dovrà essere inferiore a 60/100 di cui almeno 18/30 per i titoli artistici, culturali e professionali e almeno 21/35 in ciascuna delle due prove d'esame.

La commissione, redatto il verbale, conclude la seduta giorno 26 del mese di FEBBRAIO dell'anno 2024 (DUEMILAVENTIQUATTRO) alle ore 12.30

IL PRESIDENTE

Prof. M° ENRICO CORAPI*

LA COMMISSIONE

Prof. M°

ENRICO CORAPI*

Prof.ssa M°

SOLAZZO MARIA GIUSEPPINA*

Prof. M°

MADDONNI FLAVIO DANILO*

IL SEGRETARIO

Dott. SAULLO EUGENIO *

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.